

312

(6)

# RAGIONI

P E R

Il Console Inglese D. Giorgio Tatem

C O N T R O

Il Senato di Messina.



f

THE  
STATE OF  
NEW YORK  
IN SENATE,  
January 12, 1909.

REPORT  
OF THE  
COMMISSIONERS OF THE LAND OFFICE  
IN RESPONSE TO A RESOLUTION PASSED BY THE SENATE  
MAY 11, 1908.

ALBANY:  
J. B. LIPPINCOTT COMPANY,  
1909.

( XVI )



15. Marzo 1764. il Capitan Inglese *Riccardo Rortington* per commissione di *Giuseppe* del qu. *Sanfon Marburgo* Negoziante Ebreo nella Città di *Ancona* caricò in *Trieste* la sua Nave detta *Amicizia* di salme 1251. e tt. 14. di grano, donde partì a 25. dello stesso mese per portarsi in *Livorno*. Nel suo felice viaggio verso quella volta, fu ella a 12. Aprile arrestata vicino al *Canale di Massena* da Bastimento armato per ordine del Senato di detta Città e nel seguente giorno fu nel Porto introdotta, e forzata a quivi scaricare que' grani, che condurrè dovea in *Livorno*. La verità di tutto ciò retta comprovata non solo dalle polize di carico, che dal Testimoniale del

A 4 ..... Ca.

( IV )

Capitano *Norringan* (1), nè punto dalla parte si controverte (2).

Senato di Messina stimò dare al suddetto Capitano in conto di *nolo*, e *cappa* oncie 400; e nello stesso tempo pagò al Console Inglese *D. Giorgio Tatem*, Procuratore del suddetto *Ebreo di Ancona* oncie 5600. a conto del prezzo del suddetto grano, che quindi dovea determinarsi, senza protesta, o riserva alcuna.

Non questi grani per una porzione ripartiti ad alcune delle vicine Università, e venne tassato il prezzo ad oncie 6. la salma. Nel tempo stesso che ciò rimase approvato dal Signor Vicerè, fu da questi ordinato con suo biglietto degli 8. Giugno pagarsi al Procuratore del suddetto Ebreo il residuo del prezzo de' grani alla stessa ragione d'oncie 6. la salma, con doverli esaminare il soprappiù del prezzo nella Corte del *Consolato di Mare e Terra*.

Quando Credea il Console Inglese ricevere interinamente il prezzo de' grani alla cennata ragione di oncie 6. la salma, sperimentò il contrario; poichè dal Signor Vicerè in vista di

---

1) *Fel. 8. C. 74. C. 75.*

2) *Alleg. Contr. p. VI.*

(V)

di una consulta avanzatagli *D. Francesco Gemelli* Ministro dell' Azienda Reale di quella Città, con nuovo biglietto de' 12. dello stesso Giugno ordinò al detto Ministro di soprafedere dal pagamento *pro modo* delle somme che avevano fatte depositare l' Università a conto delle porzioni state loro assegnate, fintantocchè dalla Corte del Consolato, restasse deciso il giusto prezzo de' grani.

Fu intanto pagato a conto del nolo, e del prezzo de' grani la somma di oncie 6000.

Sequentemente dal Console Inglese si domandò nella Corte del Consolato condannarsi il Senato di Messina al pagamento del grano a lire 28. e mezzo il sacco, che corrisponde ad oncie 8. 10. e 5. la salma, prezzo corrente in Livorno nel tempo; che ivi moralmente potea giugnere la detta Nave arrestata in Messina.

Nel corso del giudizio restò per parte dell' Ebreo d'Ancona pienamente comprovato.

Che il carico della nominata Nave in salme 1251. e tt. 14. fu fatto in *Triesti* a 15. Marzo 1764., e che di là partita a 25. detto mese per *Livorno* (1) fu a 12. Aprile arrestata vicino al *Canale di Messina* per ordine del

Se-

---

(1) Fol. 8.

Senato : Che nel tempo dell' arrivo potea proseguire il suo viaggio nel luogo destinato (1). Che nel seguente giorno entrò nel porto di *Messina*: Che quivi fu il grano sbarcato, e si trovò della stessa quantità, del suo carico à riserba di poche cantara meno nel peso, e fu dalla Città ricevuto senza veruna protesta, come dalla di lei ricevuta (2).

che potea la stessa *Nave* giugnere in *Livorno*, attesa la varietà de' tempi in 4. 5., 10. 12. ed al più fra 15. giorni (3);

ed i grani dell' *Ebro di Ancona* erano di ottima qualità (4).

il 23. e 27. Aprile poteansi in *Livorno* vendere i grani di *Trieste* a lire 28. il sacco, e che a tal prezzo furon venduti il 27. Aprile quei di *Linguedoca*, de' quali non sono inferiori quei di *Trieste*, al quale corrisponde il prezzo domandato dal *Consolo Britannico* di oncie 8. 10. 3. la salma (5).

che a 30. Aprile, o sia 3. giorni dopo dell' arrivo che naturalmente potea fare la *Nave*

*Ami-*

---

1) Fol. 68. ad 72.

) Fol. 11.

) Fol. 22.

) Fol. 78. e 79.

) Fol. 19. & at.

## ( VII )

*Amicizia* correa il prezzo di lire 26  $\frac{1}{2}$  il sacco, corrispondente ad oncie 7, circa la falma (1).  
 Che la nostra Città di Napoli avea pagati i grani qui capitati a 30. Aprile a ducati 4. 40 il tomolo ed a duc. 4. quei capitati agli 8. Giugno (2).

Che l'Università di *Palma* a 18. Maggio avea pagato il grano venuto da Genova a duc. 4. 87, il tomolo e nel dì 26. a duc. 3. 75. il che regguaglia il primo a più di oncie 19. la falma, ed il secondo a più di oncie 8. 12. 5. (3); e nel mese di *Febbrajo* costò alla Terra di *Radicina* in Calabria, secondo il conto originale di *Livorno* a duc. 4. 8  $\frac{2}{12}$  il tomolo, alla qual ragion fu anche pagato da *Casal nuovo* (4).

Che per un carico di grano commesso in *Marsiglia* al Negoziante *Ambrogio Gazzini*, e figli nel mese di *Febbraro* e giunse in *Marzo* dalla Città di *Palermo* fu pagato il prezzo con partita di Banco detto in quella Città della tavola, a oncie 5. 8. 4. la falma, fol. 103. e in *Maggio* per tre carichi rimessi da

---

(1) Fol. 212. C. 223.

(2) Fol. 217. C. 218.

(3) Fol. 209. C. 210.

(4) Fol. 94. c. 95.

da *Napoli* in *Palermo* in salme 2020. furono pagati da quella Città 43 m. ducati che corrisponde a più di oncie 7. la salma fol. 107. e che la Città di *Messina* a' 10. Gennaro aveva comprati li grani a oncie 4. 10. , e in Febbraro a oncie 4. 15. secondo le scritture presentate dal Senato stesso.

E dopo di tali infallibili ed innegabili pruove prodotte dal Console e di alcune insufficienti ragioni in contrario rappresentate per parte del Senato di *Messina* , si fece dal Consolato la seguente decisione .

#### MOTIVI COLLA DECISIONE DEL CONSOLATO .

**S**I considera la Nave Inglese di Capitan *Nor-tingan* carica di frumento regolato a salme grosse di *Sicilia* in salme 1251. 14. colla domanda del prezzo di oncie 8. 21. 5. la salma partita da *Trieste* nel dì 25. Marzo 1764. fu arrestata in *Messina* li 13. Aprile di detto anno -- il viaggio fu giorni 19. miglia 800. -- era destinata detta Nave per *Livorno* , secondo la Poliza di carico , per dove vi sono miglia 500. -- Or atteso l'arrestati detti Capitani Inglese , li quali dicono che non essendo li venti totalmente favorevoli , poteva arrivare in *Livorno* in giorni 12. 14. , e 15. , e forse

## ( IX )

forse meno, e secondo gl' attestati delli periti del Senato in giorni 12., 15., 20., ed al più 24. probabilmente si può arbitrare l'arrivo verisimile in Livorno in giorni 15., e faria stato li 28. Aprile -- Or attesa la presentazione fatta dal Senato delle portate in istampa di Livorno dalli 21. Aprile, e tempi successivi, andavano sempre di giorno in giorno giungendo Navi cariche di frumenti, e li prezzi erano notabilmente ribassati, cosicchè cessano le deposizioni, ed attestati de' Sensali Luscb, e Conforti, oltre esser vaghi -- ed ancor cessa l'altro attestato di Luiggi. Cberangon delle tre vendite de' frumenti fatte in Livorno li 16. Aprile. In secondo luogo si considera non esser stata esibita la Compra fatta in Trieste, per poterli stabilire, oltre il prezzo, e le spese, un lucro convenevole, eziandio vantaggioso. S. E. il Signor Vicerè per li frumenti esteri trattenuti in Messina ordinò al Senato, salva la decisione del Consolato, il pronto pagamento alla ragione di onc. 4. 10. la Salma, e se per li frumenti della Nave Inglese ordinò poi il pronto pagamento di oncie 6. la salma, a consulta però del Spettabile Ministro Gemelli S. E. rinvocò l'ordine, approvando detta Consulta -- Si vide però fatto il pagamento dal Senato, non già alla ragione di oncie 4. 10.

B

la

La Salina, ma in oncie 6000., che s'oponda ad oncie 4. 23. 15. la salina, e domanda la restituzione; Quindi sono di parere di dover arbitrare il prezzo per dette oncie 4. 10. la salina, a tenore del primo ordine di S. E. Signor Vicerè, e di aver luogo la domandata restituzione, e si dica.

## J E S U S.

**S**Tante la commissione di S. E. di determinarsi la causa della Corte del Consolato, non proceda la petizione delle oncie 4901. 22. 6. complemento del preseso prezzo di oncie 20901. 22. 6. nè tampoco proceda la petizione dell'interesse, e le spese ad invicem compensate.

Di essa si dolse il Consolo Inglese in uno suo memoriale al Signor Vicerè, chiedendo ordinarsi al Giudice assessore del Consolato, di non passare ad esecuzione alcuna della sua ingiustificabile sentenza fintanto che fossero venuti gli ulteriori oracoli da S. M., a cui con un corriere si era umiliato altro distinto ricorso, pe' il qual motivo erasi otnessa ogni appellatione a' Tribunali superiori.

Sù di questo memoriale il Signor Vicerè a 30. Luglio 1765. ordinò al d'vato Giudice assess.

(XI)

Chè ora che sia di quello avesse informato, sospendendo intanto l'esecuzione della decisione del Consolato ordinante pagarsi dal Consolo Inglese le suddette oncie 573.22. in beneficio del Senato.

Adempi a tutto ciò il Giudice Assessore, ed è 9. Agosto 1765. unilò al Sig. Vicerè la sua rappresentanza.

Stando per anco sospesa l'esecuzione della citata decisione del Consolato a suppliche del Consolo Inglese, giunse al Sig. Vicerè venerata Real Carta in data de' 24. Agosto colla quale venne ordinata la trasmissione degli atti in Napoli, con doverli intanto il Consolato astenersi da dare esecuzione alla sua sentenza: Di qual Sovrano comando il Vicerè ne passò la notizia al suddetto Giudice assessore con suo biglietto de' 4. Settemare 1765.

Seguita indi la trasmissione degli atti, si degnò la M. S. con Real Dispaccio de' 15. Ottobre 1765 ordinare = *El Rey, que para instrucion de su conciencia, quiere ser quem inmediato dela causa de granos procedentes de Trieste para Liorna, que fueron arrestados en el mes de Abril proximo pasado en el canal de Messina sobre la Nave del Capitan Ingles Norzingham nombra l'amicizia, e distribuidos para el socorso de Messina, en aquella angustia-*

B 2

da

*la costituzion : Me manda remitir a manos de V. S. los Autos adjuratos causados en este emergente desde el arresto de dichos granos hasta que el Consulado de Mar de Messina pronuncie sentenzia : para que vistos, y examinados por V. S. unitamente con el Consejero Patrizzj, y el Duque de Turit. y oido quanto convenga, digan su patece en justizia. Dios Guarde a V. S. muchos annos como Deseo : Portici a 15. de Ottobre 1765. -- Bernardo Tarucci -- Sign. Presidente D. Juan Baorista Jannucci.*

E dovendosi ora , in forza del Real comando , umiliare al Sovrano l' ordinato parere secondo la giustizia detta , ci conviene , in facendo le parti del Console Inglese , brevemente rispondere alle opposizioni del Senato trascritte nella rapportata giustificazione del Signor *Giudice Assessore* , secondo asserisce la parte contraria nell' Allegazione stampata p. XVI. la quale è piuttosto un' allegazione in favore del Senato , che una giustificazione del decreto.

( XIII )

Qualità de' grani .

SI vuole attaccate la qualità de' grani ; e si citano .

Il testimoniale del *Capitano* .

Le *Deposizioni* di cinque *Crivellatori* .

Una fede dell' *Attuario* della deputazione della salute .

Ed un'altra de' *Conservatori magazzinieri* .

Ma questo appunto è il caso di colui che dopo averfi bevuto il vino , non volea pagarne il prezzo , opponendo , che era stato aceto , e non vino . Quando il grano fu scaricato , e consegnato , non solo non vi si trovò niuno di que' tanti difetti , che dopo del consumo dell' intero grano , *Et post litem motam* , vengono attestati da persone sospettissime , quali sono i *Crivellatori* , i *Magazzinieri* ; ed altri *Ufficiali del Senato* ; ma non si pensò nè anche a fare una *protesta* , la quale è un cautela quanto nota agli uomini più volgari , tanto facile ad usarsi . In quanto al *Testimoniale del Capitano* , egli è ben difficile trovare una *Nave* , che non faccia acqua , anche ne' suoi

suoi più felici viaggi, la quale dovendosi poi estrarre vien mista col grano carico, che di facile scappa nella sentina. Quanto poi picciola fosse la quantità del grano estratta coll'acqua, conoscesi dal vedere che il grano scaricato in *Messina* trovossi della stessa quantità in cui erasi in *Triesti*, a riserva di poche cantara meno nel peso oltre di che ogn'uno perito in simili facende sa molto bene che tutti li Capitani fanno detta sorte di testimoniato per non essere in ogni caso tenuti all'emenda del danno che forsi ritrovar si potesse nella merce.

Tanto basterebbe di risposta a questa prima difficoltà, essendo per legge sicuro, che dopo della compra fatta senza protesta il pericolo e' comodo della merce appartiene al compratore è tanto meno nel caso presente che sopra detto carico vi furono le sicurtà fatte in Ancona ed in Livorno *fol. 118. e 128.* di maniera che ogni danno stato sarebbe degl'Assicuratori, li quali oggi per non essersi usate dal Senato le cautele solite prescritte dalle Leggi marittime a nulla sono tenuti. (1) *Casareg. disc.*

46.

---

(1) *Toto tit. D. & C. De periculo & comodo rei vend.*

( IV )

46. e 27. E ne' termini di rapprefaglia ogni prefunzione legale è contra di lui, che la commette, specialmente in rapporto alla qualità delle merci rapprefagiate (1). Ma che diremo, se gli stessi *Messinesi* assistenti allo scaricamento del grano, e che dipoi lo amisurato, depongono l'ottima qualità dello stesso, ed aggiungono che grano migliore di quello non era capitato in *Messina* (2)? Diremo soltanto, esser questa una dimostrazione della fede che dee prestarsi alle pruove fatte dal Senato in questa causa.

IL

- 
- (1) *V. Card. De Luca De Regalibus Disc. 195. n. 4.*  
 (2) *Fol. 78. C. 79.*

II.

*Del grano dispensato alla Università  
di Messina ad oncie 6. la salma.*

**N**ON solo il *Senato* non fece niuna protesta in ricevendo i grani, ma avendolo anche dispensato a tante *Università*, non ve ne fu una, che si fosse doluta della cattiva di lui qualità, e si vede fatto il deposito alla ragione di onze sei la salma in conto senza la menomà riserva o protesta della detta mala qualità come dalli rispettivi depositi de 6. Giugno sino a' 22. detto mese fol. 211. Ma passiamo innanzi. Chi mai potrebbe supporre, che il *Senato* pagar non voglia al venditor del grano neppure quelle 6. oncie, ch'egli dalle sue *Università* ha riscosse sono già due anni? Non fu mai questa verità negata, e così negli atti, come nella giustificazione dell' *Affessore* non s' incontra sillaba, che possa oppugnarla. Ma ora si dice, che il grano, che s' immette in *Messina*, soggiace alla gabella di carl. 31. la salma, de' quali, 21. ne appartengono agli affe-  
gna-

## ( XVII )

gnatarj, 10. al Senato . Che detratti questi carl. 21., il prezzo di oncie 6. ricade ad oncie 5. e tt. 11., rimanendo a detrarsene ancora la crivellatura, e le altre spese.

Potrebbe da noi risponderfi , che quando niente si prova, tutto si può dire. Di questa detrazione per causa di gabella non si è finora prodotto il menomo documento. Anzi dalla rappresentanza fatta dal Giudice dell' Azienda . Gemelli al ViceRè in risposta dell' ordine dato al Senato sotto l' 8. Giugno *dopo seria e matura riflessione* del pronto pagamento del grano della Nave Amicizia che si contende ad oncie sei la falma in conto fol. 109. si leggono li motivi adduce per la sospensione del detto ordine e non si fa affatto parola nè della mala qualità nè di detta Gabella che oggi per inviluppare la chiara giustizia del Consolle Inglese tutto si scrive e tutto si promove ; Le parole della detta rappresentanza sono le seguenti.

„ Il Consolle Inglese Procuratore in questa Città  
 „ de' Proprietarj del carico de' grani della saputa  
 „ Nave Inglese capitata l' ultima in questo Por-  
 „ to, avendo preinteso, che l' Università del Re-  
 „ gno avean fatto seguire, giusta l' ordine di V.  
 „ E., depositi in questa Regia Tavola per quel-

„ le

» le poche porzioni de' grani alle medesime re-  
» spettivamente consegnati sul piede d' onze. fei  
» la salma, venne da me a dimandarmi il pa-  
» gamento *pro modo* di dette somme, dovendosi  
» in appresso sentire la determinazione di que-  
» sto Regio Consolato di Mare, e Terra per il  
» preteso sopra più, avrei condisceso a tal di-  
» manda del riferito Consolo se non fossi anda-  
» to a considerare che deve dall'importo di detti  
» grani *scemare non solo il volo pagato al Ca-*  
» *pitano Inglese, e che si vende di considerazio-*  
» *ne per ogni salma, ma pure tutte l'altre spe-*  
» *se seguite per la consumacia, misura, e tra-*  
» *sporto in questa Città*, le quali devonfi de-  
» durre da detto prezzo, alle quali considerazioni  
» soggiunse l'ultima facciami anco riflettere da  
» detto Illustre Senato, ed a che egli si verreb-  
» be a ricavare grave pregiudizio qualora seguis-  
» se prontamente il riferito pagamento, facen-  
» dosi menzione delle onze 6. la salma per detti  
» grani segnalate dal Governo, poichè tutti  
» l'altre Proprietarj di detto genere qui prece-  
» dentemente venuto, e sia trattenuto verreb-  
» bero ad acquistare con ciò maggior motivo  
» di pretendere più altro prezzo di quello che  
» designò V. E. di oncie 4. rosalma prontamen-  
» te allora stabilite rimettendone la decisione a  
» detto Regio Consolato del Mare, tanto mag-  
» gio-

## ( XIX )

„ gione per quanto l'ultima sudetta Nave In-  
 „ glese qui giunta fu verso la metà del mese  
 „ di Aprile, e facendo il conto del tempo che  
 „ doveva impiegare per il suo viaggio in Livor-  
 „ no, o Genova, secondo il contratto di noleg-  
 „ gio vi sono notizie, che al tempo dell'atti-  
 „ vo, atteso la straordinaria sopravenienza ivi  
 „ de' grani da ogni Paese allettati dell'alto prez-  
 „ zo a cui s'erano posti erano ritornati li prez-  
 „ zi al precedente segno di sedici lire il sacco,  
 „ vale a dire al tempo stesso che voleano quan-  
 „ do corsero i prezzi in questa di Venditori di  
 „ grani esteri a oncie 4. 8. falza ragione in-  
 „ vero che verificandosi con documenti nel tem-  
 „ po della causa potrebbe dare grave motivo di  
 „ risparmio così a questa Città, che alle pove-  
 „ re Università, che furono provedute, per tal  
 „ motivo appunto *con altra mia precedente del*  
 „ *primo corrente pregai l'E. V. di fare ricavare*  
 „ *l'altre Note de prezzi suddetti, così in Li-*  
 „ *vorno per tutto il detto mese d' Aprile, e*  
 „ *successivo di Maggio, giacchè quello inviato-*  
 „ *mi dall' E. V. si fermava alli primi del men-*  
 „ *zionato Aprile, per tutte le quali considera-*  
 „ *zioni siamo rimasi d' accordo coll' Illustre Se-*  
 „ *nato, salvo sempre il superior piacere di V. E.*  
 „ di pagarli pro modo una summa in conto del  
 „ prezzo di detti grani, senza far menzione di  
 C 2 prez-

„ prezzo, fin tanto che l' E. V. risolverà di giu-  
„ stizia per altre falme 514., che restano sotto  
„ queste Regie Pennate, come con altra mia ne  
„ implorai da V. E. l' oracoli.

Che è quanto mi occorre umiliare alla notizia  
„ dell' E. V. in tal materia , mentre rassegnato  
„ ad ogni suo venerato comando mi dò la glo-  
„ ria di dirmi - - Eccellentissimo - - A. S. E. - -  
„ Messina li 5. Giugno (1).

Per sottrarsi da questi, ed altri esami , il *Senato*,  
che in tutto il corso della lite in *Messina*  
non mai stimò di far uso di questa oppo-  
sizione , hà stimato di opporla poi colle sole  
parole in Napoli dopo due anni , senza però  
produrne alcuno documento :

### III.

#### *Dell' arrivo della Nave in Livorno .*

**I**L Senato, per diminuire il prezzo di quei gra-  
ni, ai quali debbono la vita, egli, i *Mes-*  
*sinesi*, e le *Università vicine*, cerca se la Na-  
ve potea o non potea arrivare in Livorno ,  
e cerca inoltre del tempo , che impiegar do-  
vea in un tale viaggio. Dice in primo luo-  
go che forse non vi farebbe arrivata . Sog-  
giun-

---

(1) *Fol. 183. a 187.*

## ( XXI )

giunge , che per arrivarvi vi bisognavano almeno 15. giorni . Sicchè pervenendovi ò negli ultimi giorni di Aprile , ò ne' primi del seguente mese di Maggio , averebbe trovato colà tanto copia di grano , che non ci farebbe stato chi avesse voluto ricevere il suo , nè anche in dono .

In quanto al possibile , o sia al futuro contingente dell' arrivo in Livorno , il Senato finge d' ignorare , che il caso fortuito è appunto quello , *qui praevideri nequit , & cui praeviso non potest resisti* (1) ; e che perciò non appartiene nè a lui , nè a niuno l' entrare in simili funeste profezie . La legge presume sempre il meglio (2) , e nel nostro caso una Nave , che felicemente avea corso i Mari *Adriatico* , e *Jonio* (più tempestosi dell'istesso Oceano ) si dee presumere , che con uguale felicità farebbe arrivata a Livorno correndo nel mese più atto alla navigazione la più felice , e sicura spiaggia del *Tirreno* . In ogni caso

---

(1) *L. in rebus* 18. *D. Commod. l. ex Conducto* 15. §. 2. *D. locati* , *L. 6. C. de Pignor. act. Vinn. ad §. 2. Instit. quib. mod. re contrab. oblig. n. 4<sup>a</sup>*

(2) *L. 10. §. 1. D. de Reb. dubiis . . .*

esso poi di disgrazia, il Padrone avrebbe data pace, riconoscendo dalla Divina Provvidenza un tal sinistro poco minore della pena che soffre in dover litigare per ricuperare il suo . In quanto al tempo del viaggio, sette Padroni an deposto, che con vento favorevole bisognavano 4. o 5. giorni : con vento non specialmente favorevole ne bisognavano 12. o al più 15. (1) . Prendendo adunque il mezzo di questi due termini, la nostra Nave sarebbe arrivata in *Livorno* il giorno 20. , o al più 21. di Aprile . E ciò sia detto senza pregiudizio dell' accennato principio legale, per cui la Nave o predata, o rappresagliata giustamente ritorce contro del Predone, e del rappresagliatore qualunque presunzione .

Ma chi non vede la strana ed impropria condotta del *Senato di Messina* ? Anche la *Religione di Malta* rappresagliò alcuni Bastimenti di grano destinati per *Livorno*, pagandone quel prezzo, che in *Livorno* correva nel giorno del di loro verisimile arrivo . Ma tuttociò non solo senza lite, ma anche con buona fede, e con animo di gratitudine . Malta è lontana da *Livorno* 200. miglia più che non è  
Mef-

---

(1) *Fol.* 22.

## (XXIII.)

Messina. E pure in soli undeci giorni si contò che di Malta in Livorno potessero i Bastimenti giungere: E fovera di cost equa proporzione fu il prezzo de' grani all' istante pagato (1).

Ora il Senato in primo luogo finge capricciosamente che la nostra Nave arrivar non poteva non negli ultimi giorni di Aprile, e poi salta alli prezzi di Maggio. Indi per dimostrare la viltà del prezzo de' grani in Livorno che allega? Non altro che alcune lettere, che si fingono scritte dalla ragion cantante in Livorno *Giorgio Banditoeco e compagni*, ad un tal negoziante di Messina *Giovanni Carozza*. La prima bellezza di queste lettere si è, che portan la data de' 30. Aprile, 7. e 28. Maggio: quando la disputa è sul valore de' grani in Livorno de' 22. e 23. di Aprile, o al più de' 27. detto mese secondo la più favorevole lettura del Consolato medesimo, nel qual tempo ed anche a 30. Aprile correva il prezzo di lire 26. e mezzo il sacco, giusta la nota rimessa dal Vicerè al Ministro dell' Azienda delli prezzi correvano in Livorno in fine di Aprile e Maggio fol. 212. e 213.

La

---

(1) Fol. 55. 56. & 58.

La seconda bellezza è , che lo *Scribente mosù proprio* si mette a dar notizia de' prezzi de' grani , senza parlar di altro . Il *Carozza* riceve la prima lettera , e non risponde . Lo *Scribente* replica la seconda , il cui proemio è una doglianza , che fa del non ricever lettere , e *Carozza* nè anche si compiace di rispondergli . Torna lo *Scribente* , ciò non ostante , prima a dolersi del di lui silenzio , indi a scrivergli . Gran bontà degli *Scribenti Livornesi* , e gran rusticità de' *Negozianti Messinesi* .

La terza bellezza si è , che tra il *Livornese* , e 'l *Messinese* non si prova esserci nè carteggio , o antecedente , o susseguente , nè negoziato contemporaneo , onde sorgesse l' occasione di scrivere . Alla quale considerazione aggiugnendosi l'altra dell' ostinato silenzio di colui che riceve le lettere , chi non comprende quanto esse sian sospette ? Lo scrivere degli *negozianti* non solo è troppo laconico , ma eziandio ben raro , nè nasce se non da prossima occasione d' interesse . Ma le considerazioni finora fatte , dimostrano , che lo *Scribente* di Livorno sia piuttosto un *Novellista* , che un *Negoziante* .

Ma queste tre lettere quando anche fossero vere , e parlassero non già del mese di *Maggio* , mà di quello di *Aprile* , quale opposizione in-

con-

( XXV )

contrano? Niente meno, che l' Attestato di cinque pubblici *Senzali* di Livorno, onde costa qual fosse il prezzo de' grani colà ne' giorni 23. e 27. Aprile (1). Si oppone, che de' detti de' *Senzali* non si hà ragione in giudizio. Noi ammirando la franchezza di questa proposizione, diciamo di avere apparato il contrario dal *Card. de Luca* (2), il quale sostiene, che la testimonianza del *Senzale*, quantunque unica, e sola, pur meriti piena fede, e cita per un tal suo sentimento *Mantica dec. 6. num. 10., Merlino dec. 604. nu 11., dec. 714. num. 16., & seqq. & 754. num. 13.,* ed inoltre gli Addenti alle decisioni 611. 775. della Rota Romana.

Nel caso nostro poi la testimonianza de' cinque *Senzali* è accompagnata dalla nota de' prezzi de' grani corsi in Livorno ne' mesi di Aprile, e di Maggio, la quale a richiesta del *Ministro di Azienda di Messina* fu dal *Signor Vicerè* rimessa, e non già del *Consule Inglese* Ta-

D tem

(1) *Fol. 19. & a r.*  
 (2) *De Empt. disc. 10. num. 7.*

sem (1) Eccone le parole del Dispaccio. *Per venutami la nota de' prezzi anno goduto li grani in Livorno dal primo del mese di Aprile 1764. a tutto Maggio seguente. La supplico ad V. S., acciò ne faccia l'uso, per cui l'ha ricercata, e nostro Signore lo feliciti. Palermo 3. Agosto 1764. - Il Marchese Fogliani - Signor D. Francesco Gemelli Ministro della Regal Azienda di Messina fol. 212.* E dalla detta nota con detto Dispaccio dal Vicerè rimessasi si vede chiaramente, che il prezzo de' grani in Livorno da' 23. Aprile fino alli trenta detto fu di lire 26. e mezzo il sacco, ed a' due Maggio lire 19., ed a. 15. Maggio ribassati a lire 16., ed è un volontario abbaglio del detto Avversario quello scrive nella sua allegazione stampata a cap. XIII. & al XIX. di non esservi stato prezzo dalli 23. a' due Maggio nel quale giorno vuole che dalla detta nota appare il prezzo di lire 16. il sacco.

Ciò non ostante, conviene aggiugnere un' altra riflessione. La causa, che muove lo Scribente di Livorno a vergar quelle lettere, è *il riflettere, che possono giovarvi i nostri ragguagli in grani.* Se veramente avea egli concepita questa premura, dovea averla concepita molto pri-

ma,

---

●) Fol. 212. & 213.

## ( XXVII )

ma, ed in virtù di essa avere scritte anche le notizie de' mesi antecedenti, in cui trattandosi di prevenire la carestia, che sopravvenne, ugualmente, se non moltopiù, giovar poteano i suoi ragguagli in grani. Soggiunge i replicati arrivi de' bastimenti de' grani, fino al segno, che molti restano invenduti. E' da crederli che tutti cotesti Bastimenti avesser dovuto giugner colà inaspettati, ed in un solo giorno, e che nell'istesso corto spazio di tempo se ne fosse inutilmente tentata la vendita? Siccome tuttociò richiedea antecedente carteggio, ed in oltre competente spazio di tempo ad avvenire, così potea, e dovea esserne il Carozza in Messina informato dallo Scribente di Livorno che abbondava cotanto di ozio, e di carta. Ma nò. Costui aspetta l'arrivo di tanti bastimenti, l'invilimento de' prezzi de' grani fino al segno di non trovar compratori, l'avviso di esser cessate le commissioni di Napoli, e di Roma, indi si muove a scrivere.

E quì ci viene anche acconcio il rispondere ad un'altra opposizione. Dicesi, che coll'attestato de' cinque *Sensali* avrebbero dovuto prodursi i contratti delle compre de' grani in Livorno celebrati uniformi al diloro attestato. Ma si risponde, che il *Senato*, il quale tro-

va in *Livorno* chi scrive tre lettere senza curare che gli sia risposto, potea egli da costui più agevolmente procurare i contratti de' grani che costui decantò a così vil prezzo venduti. Chi ha per se la presunzion legale, carica il contraddittore del peso di provare il contrario (1). Or qual più giusta presunzione di quella che nasce dalla *Carestia*, dalla testimonianza de' *Sensali* pubblici, e dalla nota de' prezzi procurata dal Senato di ordine dello stesso *Vicerè di Sicilia*?

IV.

*Dell' estrema necessità.*

**I**L Senato prima finge di essersi trovato 'in quella estrema necessità, la quale togliendo il *meum* & *tuum*, rende tutte le cose comuni, e permette il furto, e finanche l'omicidio.

---

(1) *Cujac. ad L. Mævius 66. de leg. 2. to. 4. p. 441. B., & ad tit. II. Decret. de præsumpt. to. 6. p. 885. B., cap. ult. de Præsumpt. Glos. in L. nec codicillos C. de Codicill. v. probati.*

## ( XXIX )

dio . A questa finzione aggiunge poi l'altra di voler pagare il prezzo del grano secondo che meglio tornagli a conto . Ma conviene sciogliere così il primo , come il secondo equivoco .

In quanto al primo . Ella è cosa non solamente pericolosa , ma produttrice ancora di funestissime conseguenze il mettere con tanta facilità l'ipotesi della *estrema necessità* . Tale , e non altro è il falso fondamento dell'empio libro *Junii Bruti vindiciæ contra Tyrannos* , e di quanti altri han voluto giustificare le loro ribellioni , e miscredenze . E se taluno fosse vago di persuadersene , basterà , che legga il *Gronovio* (1) , per avvisare i tanti appassionati paralogismi , che un' uomo tanto dotto trae dalla stessa falsa ipotesi della *necessità estrema* . Non ci è di certo cosa peggiore così per la religione , come per la società , che il ricorrere a così fatto pensare fatale alla quiete degli uomini , e che indirettamente giustifica l'empio sistema di *Tommaso Obes* . E forse , non farebbe sconciamente detto , che siccome l'età dell'oro , e la comu-

---

(1) *Ad Groz. de J. B. C. P. I. 4. 4. 7. nota 76.*

annanza de' beni altro non siano, che una immaginazione de' Poeti quanto allegra, tanto favolosa (1), così favola, e non altro esser possa la vera estrema necessità.

Ma supponendone vero il caso; il *Senato di Messina* prende un grosso abbaglio, quando ricorre alla necessità estrema, e poi offre qualche prezzo del grano controverso. La verità dell' estrema necessità è il poter prender l'altrui, senza esserne tenuto né alla restituzione, né al prezzo. E con ragione. Se ella toglie il *meum*, & *tuum*, e spogliando i possessori del dominio, rende il tutto comune, chi ne occupa qualche parte, fa uso di suo diritto, e non reca torto a niuno, come colui che occupa quelle cose che *sunt nullius*. Così insegnarono Autori gravissimi (2); la opinione de' quali il *Govarruvia* (3) chiama

- 
- (1) *Boecetius comment. ad lib. 2. Grotii cap. 2. §. 2.*, *Job. Baptista Burgus lib. 1. de Domin. Reip. Genuen. in mari Ligust. c. 10.*, & *Strauchius Dissert. de Imper. mar. c. 1.*
- (2) *Scorus, Ricchardus, & alii in 4. Sentent. in distinc. 15. & post Angel. Silvost. in Sum. in v. fortuna. 9. 5.*
- (3) *P. 2. Relect. Regula Peccatum in 6. §. 1. n. 4.*

## ( XXXI )

ma satis piam & a plerisque viris doctissimis probatam. E sebbene così egli, come il Grozio non approvino, pure obbligano l'occupatore o alla restituzione, o al prezzo, ma quando? *Quum pinguiorem nactus fuerit fortunam*: sicchè se egli non mai il possa, non mai sia tenuto a farlo.

Coll'offerta adunque, anzi col pagamento, che il Senato fece di quakche prezzo, ingenuamente egli stesso concede, non essere stato mai il nostro caso quello della vera estrema necessità. Ed oh quanti esser debbono i dilei requisiti.

Almeno ella, secondo il pensare de' più Savj Legislatori, dee essere accompagnata da quelle circostanze, che mancano nel nostro caso. *Platone* Permettea di poter trarre l'acqua dal pozzo del vicino, ma quando? Quando, dopo essersi forato il proprio suolo fino alla creta, non vi si fosse trovata l'acqua (1). Il concedette parimente *Solone*, ma quando? Quando, dopo essersi cavati 40. cubiti, non se ne fosse trovata nel suolo proprio (2). L'istesso *Grazio*, tante volte citato in favor del

Se-

(1) *De legib. lib. 8. p. 844. B.*

(2) *Plutarchi in vit. Solon. p. 21.*

Senato ; dopo di aver giustificata l' estrema necessità , soggiunge . *Sed cautiones adhibendæ sunt , ne evagetur hæc licentia : quarum prima sit : omni modo primum tentandum , an alia ratione necessitas evadi possit , puta ad eundo Magistratum , aut etiam tentando , an rei usus a Domino possit precibus obtineri (1) .* Ciò posto fingiamo , che in Messina vi fosse stata quella medesima desolazione , che fu in Napoli nel 1764. ( il che per altro in primo luogo non si è provato , in secondo luogo non si dee supporre , non essendo Messina nè per circuito , nè per popolazione neppure la decima parte di Napoli : ed essendo in oltre posta non già in un angolo di Mare , ma bensì sovra un canale , per cui debbon passare tutte le mercatanzie , che dal Levante vanno al Ponente ) , e così fingendo il caso dell' ultima necessità , non potea ella forse prima patteggiare col *Capitano* , il prezzo de' grani , indi riceverlo ? Sostiene il *Senato* , allegando la Poliza di carico , che il grano era destinato per venderfi in *Livorno* a chiunque avesse voluto comprarlo . Non trattandosi adunque di grano già venduto , ma bensì

---

(1) *Lib. 2. cap. 2. §. 7.*

( XXXIII )

sì *venale*, e che andava trovando compratori, egli era agevole, per mezzo di preghiera, e di trattato indurre il Capitano a volontariamente venderlo più tosto in *Messina*, che in *Livorno*. Non si usò adunque la maniera richiesta a scusare l'estrema necessità, ma appunto come si pratica nelle prede, prima il grano fu tolto, indi ne fu stabilito quel prezzo, che parve al *Senato*, poscia fu mossa la lite che tuttavia dura.

In oltre dovrebbe il *Senato* provare l'affoluta inopia non solo del grano, ma anche del danaro, poichè non può dirsi estrema quella indigenza che con uno sborso maggiore del solito può ripararsi. Quando questa pruova non mancasse, mancar non dovrebbe nè anche l'altra, di avere il Senato per lettere, per messi, per editti e per altre maniere, che in sì fatti casi sogliono usarsi, invitati i vicini a portarle de' grani. Mancando assolutamente tutte queste circostanze, il ricorrere alla necessità estrema, egli è un'apertamente dimostrare il non aver che rispondere al Padrone del grano, il quale, dopo di essere stato violentato, e spogliato, altro non chiede, che quel prezzo, che n'avrebbe sicuramente ritratto in *Livorno*, se non fosse stato arrestato. Se egli chiedesse prezzo capriccioso, ed

E im-

immoderato, pure si durerebbe fatica a trovar giusta risposta ! *Mensura ejus , quod res quaeque valeat , maxime naturalis , est indigentia , ut Aristoteles recte ostendit (1) . Aggiugne il Gronovio . Indicatio vel aestimatio cujusque rei hac justa est , quam facit caritas ejus , vel copia , & nostra necessitas . E dal genere discendendo alla specie del grano . Est enim frumentum ex earum rerum numero , quae non tantum in genere consistunt , sed etiam pro temporum , & locorum varietate alia , atque aliam accipiunt aestimationem l. 3. infr. de eo quo cert. loc. l. oleo 23. junct. l. frumenti 17. C. de usur. (2) .*

Ma restringendo egli la sua onesta domanda al prezzo di Livorno , egli altro non fa che chiedere la giustissima osservanza della nobile maniera tenuta nello stesso anno 1764. dalla *Religione di Malta* , la quale senza liti pagò a i bastimenti che trattene i prezzi che correa in que' luoghi , ov' essi eran destinati . Ed è cosa assai inumana , non che incivile , l'opporfi a tal domanda , ed infelicemente tentare

(1) *Grotius Lib. II. 12. 14.*

(2) *Faber ad Pandect. ad l. in summa 65. §.6. D. de condict. indebit.*

( XXXV )

tare di giustificarlo, colla cattiva qualità de' grani, coll'incertezza dell'arrivo in Livorno, nel dubitare de' prezzi che quivi correaano, e col mal' inteso pretesto dell'estrema necessità.

Affai più fuori stagione allegasi la l. 2. C. *Ut nemini liceat* &c. per cui i Sudditi di un Principe son costretti di vendere a i paesi bisognosi dell'istesso dominio le merci a quel prezzo che valgono nel luogo, onde si trasportano; e non già a quello, che valgono nell'altro bisognoso luogo, ove debbono trasportarsi. Senza far pompa di così peregrina erudizione (suggerita dal de Franchis dec. 9., da Gian-Francesco de Ponte de *Potestate Præreg. tit. 2.*, e da tanti altri da loro citati, i quali tutti parlano di quel che può fare il Principe nel proprio dominio), potea con uguale criterio il Senato di Messina allegare in questa causa l'*Editto* del Re N. S. per cui i grani accreditati nel 1763. da restituirsi nel 1764. furono indistintamente tassati al prezzo di 24. carlini il tomolo. Affai più opportuno sarebbe un'*Editto* figlio dell'istesso anno 1764. che quella Legge di Anastasio di una data cotanto vecchia, ed appartenente all'antica *Sironda*, o sia Annona di que' tempi, che non ha che fare colla polizia de' nostri. Ma se l'Ebreo di Ancona volesse far'uso di un simi-

le' criterio ; potrebbe allegare in suo prò la Nov. II. di *Valentiniano* ordinante, che, vendutosi un bambino dal padre , possa esser ricomprato , pagandosene il prezzo , che vale nel tempo della ricompra ( e non già quello che valse nel tempo della vendita ) ed, un quinto di più . Qui ci troveremmo nel caso della necessità urgentissima , fuori della quale la vendita de' figli non era permessa , poichè non vendendosi farebbono essi periti della fame . Ci troveremmo in oltre nella vendita di *uomini*, e non di *grani*. E pure il prezzo farebbe quello della ricompra, e non della vendita, e porterebbe la giunta del quinto.

Ma chi non vede , che l'allegar coteste leggi è un manifesto abusare della sofferenza de' Giudici ? Può nel suo Regno un Principe fare tutte quelle determinazioni , che richiede la salute de' suoi Popoli , e non solo ordinare , che le merci si trasportino da un luogo , in un' altro al tale , ed al tal prezzo , che dianfi a credenza , e che il prezzo se ne paghi in più rate , e quanto altro alla di lui saviezza , e Giustizia piace . Ma niun Principe sognò mai , di obbligare colle sue leggi anche i sudditi di alieno dominio .

Si prevede dal Senato la difficoltà , e le si dan due graziosissime risposte . Ecco la prima . La

*Leg-*

## ( XXXVII )

*Legge di Anastasio* nell' *estrema necessità* diventa legge di natura, e perciò universale a tutti gli uomini sudditi, e non sudditi. Dunque nello stato naturale ci sono Principi, e sudditi? Ci sono leggi positive? E specialmente di Anastasio? Torna a vergogna il confutare simili mostri di contraddizioni nati dal sempre nominare, e mai distinguere, quale sia l' *estrema necessità*, e quali siano le amare conseguenze del di lei sistema.

La seconda risposta è. Che la nave entrata nel canale, divenne suddita di *Messina*, e così potea ricevere da lei qualunque Legge anche arbitraria. Dunque la gran controversia *De Dominio maris* è già decisa inappellabilmente? Non è più il mare comune Egli è occupabile niente meno, che la Terra secondo questa final decisione? Dunque se le Navi *Messinesi* capiteranno nel mare di *Trieste*, ò d' *Ancona* dovranno soggiacere all' istessa Legge del diloro arbitrio? Inghiottiamo per poco questo così duro pezzo di jus pubblico, e vediamo se digerir si possa colle prove: che se ne adducono. La prima è un luogo del *Loccenio*, il quale chiaramente parla *de mercibus invehctis in PORTUM*. Dunque il mare, e i di lui porti sono una stessa  
 cosa,

cosa, a dispetto delle stesse Istituzioni, in cui s' insegna, esser comune il mare, pubblici i porti? O pure tutto il canale di Messina farà porto di lei? Ma come faremo; quando il Senato dice, che la nave fu presa prima nel canale, e trasportata nel porto? La seconda pruova è un luogo del *Bynkershoek*, a cui piacque di sostenere, che possa il Principe vietare pe' suoi mari *transitum quamvis inermem & innoxium*. Sia pur così, come egli volle. Ov' è questa legge del nostro Re vietante il passaggio pe' l' faro di Messina alle navi estere? Ma ci sia. Saranno la stessa cosa il vietare un semplice passaggio, e l' arrestare una nave, togli il carico, e pagarne quel prezzo, che piace? Quando piaccia ad un Principe il proibire qualche marittimo passaggio, ne dee pubblicare la proibizione, vi dee apporre la pena, e dee colla forza delle sue armi allontanare i trasgressori.

Noi finora niente di ciò abbiamo.

Ma egli è cosa vanissima l'entrare in simili dispute non solo aliene dalla causa, ma capaci ancora di mettere in disturbo le troppo gelose Regalie e i sommi diritti de' rispettivi Sovrani.

Senza la favolosa estrema necessità, senza la inopportuna Costituzione di Anastasio, il  
Se-

## ( XXXIX )

Senato istesso ci fa sapere la Legge pubblicata dal Signor Vicerè di Sicilia nel Dispaccio de' 15. Gennajo 1764. - - Che qualora approdassero in quel PORTO bastimenti forestieri carichi di grano, si fossero arrestati, per farsi le compre de' loro grani. E riguardo al prezzo, si fosse regolato con prudenza, ed avesse procurato di concertarlo amichevolmente co' Padroni, acciocchè non si fosse dato motivo di Lagnanza. - In primo luogo la nostra nave fu arrestata vicino canale, e non nel porto di Messina. Ecco la prima inosservanza dell' istessa Legge. Vi è la seconda. Prima doveasi amichevolmente concertare il prezzo col padrone, indi scaricarsi il grano; Avvenne tutto il contrario. Il grano si è consumato, ed ora si contende del prezzo. In questa causa adunque il Senato incontra le contravenzioni da se usate all' istesso Dispaccio del giustissimo signor Vicerè, ed incontra le aperte disposizioni di Legge.

*Interrogatus cujus loci pretium sequi oporteat? respondit, si convenisset, ut certo loco redderetur, quanti eo loco esset: si dictum non esset, quanti ubi esset petitum (1).* Parla la legge

---

(1) *L. vinum 22. D. de reb. credit.*

legge della restituzione da farsi del mutuo, e con questa occasione insegna la regola secondo cui debba regularsi il prezzo, la quale è stata, ed è sempre, di doverfi attendere o la convenzione, o il luogo della tradizione. Nel nostro caso mancando la convenzione si dee attendere il luogo della tradizione, o sia della Città di Livorno a cui questa tradizione era destinata.

Nelli termini di prezzo di grano di penuria nella legale Republica due sono l' Ipotefi figurati dalle Leggi, e da Dottori la prima di quei grani, che sono e produconsi nel Regno, ove soffresi la carestia, ed in questo caso la *L. fin. §. ad L. Juliam de Annona* l'opinione de' Dottori più accertata sostiene che il prezzo deve ratizzarsi, secondo la tassa del Principe di quel Regno così dice *Bruneman. Paul. de Castr. Bartol. Bald. Molin. de Jusit., O jur. tract. 2. disp. 464. num. 1. Surd. de alim. tit. 1. §. 78. Roland. conf. 80. vol. 3. Covar. pract. Bovavilla*, e tanti altri.

La seconda Ipotefi è quella della nostra contesa quando il grano è estero da trasportarsi in paese straniero, ed allora il prezzo deve stabilirsi, secondo corre in quel Paese, ove ritrovasi destinato, secondo le *L.* di sopra cita-

te

## ( XLI )

te (1) *Vincul. 22. §. interrog. ff. si certum putatur.*

Ed in questi precisi termini parla (2) *Gostant. ad Stat. Urb. §. de agricol. & annon. annotat. 60. artic. I. num. 176.*, e dopo aver scritto doverfi stare alla Tassa del Principe de Grani paesani, soggiunge poi. *Sed conclusio procedit infrumento nato in proprio Territorio, & exposito venali secus infrumento exerc forentium alibi destinato, tunc enim decet solvi pretium currens in loco ubi illud erat destinatum, & transportandum plenè Mastril. decis. 17. per tot., & signanter a num. 27., qui loquitur de frumento a Lucchinis mercatoribus Bonaniensibus empto pro Civitate Bononia, & arrestato per viam in Portu Messana, ubi vi ventorum Naves illud exportantes, fuerunt ejecta, & concludit esse solvendum a Civitate Messana pretium quod Lucchini receperunt in Civitate Bononia.*

L'istesso riferisce *Altimar. de nullitate Tom. 3. sen. 4. n. 135.*, e si adduce la decisione 17. di

F

Ma-

- 
- (1) *L. Ratio, §. si per vendis. vers. item non oportet ff. de act. empti*, e la *L. vinum 22. §. interrogat. ff. si certum petatur.*
- (2)

*Mastrillo*, ed *Amato* nella *tesol.* 91. al n. 14  
 e 15. rapporta una questione similissima alla  
 presente egli discorre nel caso di un' assicura-  
 tore, il quale assicura una mercanzia da Trie-  
 sti per trasportarsi in Livorno senza tassa di  
 prezzo se si perde tal mercanzia col naufraga-  
 rsi qual prezzo deve pagare l'assicuratore  
 al Proprietario di quella, il prezzo! a quo!  
 o ad quem! e senza alcuna distinzione stabi-  
 lisce d'esser obbligato l'assicuratore il prezzo  
 del luogo, ove dovea trasportarsi, e dopo  
 aver allegato l'obbiezioni in questa nella  
 maniera, che siegue. *Nec videtur spectandum*  
*pretium loci destinati tanquam incertum ex plu-*  
*ribus, quæ possent ob loci distantiam, & loci*  
*navigacionem accipere antequam ad locum de-*  
*stinatum mercos pervenissent, quo casu nec*  
*destinatum haberetur pro facto, nec dominus*  
*mercium dici potest damnus passus cum di-*  
*catur tantum amisisse spem lucri futuri, ne-*  
*dum facti, sed in fieri quavis dici posset*  
*spem sepeccatam ad lucrum.*  
 Contrariam ut sit *spectandum præti loci destina-*  
*ti, & prout communiter ibidem in foro vendi*  
*possent*, ed adduce un' infinità di Dottori.  
 Qui ad *diversum finem fuerunt adducti in cau-*  
*sa illorum Mercatorum Bononiensium de Lic-*  
*chonis contra Civitatem Messanæ per Mastril-*  
*lum decis. 17. quæ fuit causa per supremos, &*  
 do-

## ( XLIII )

*deffimios Consiliarijs terminata, & res confectur  
 illius loci esse, & in loco illo ad quem est  
 destinata L. si ita legatum Crovet., & quan-  
 do destinatio est ad aliquem actum deducta ha-  
 beretur pro perfecta, & pro facto impleta  
 Alex. Conf. 7. num. 6. lib. 8. ubi vinum quod  
 erat destinatum Venetijs habetur, ac si ibi ef-  
 set delatum, & talis destinatio habetur pro  
 facto perfecto Rot. Genu. decis. 25. num. 8. ivi  
 Navis qua cesserat viagium de ea iudicatur  
 ac si ad locum pervenisset, & la l. 2. part. 7.  
 Stracc. de assicurat. Ansaldo. de commerc., &  
 mercat. dis. 70. num. 33. dicono l'istesso seb-  
 bene con una distinzione, che se la merce si  
 perde prima della metà del viaggio l'assicu-  
 ratore è tenuto pagare il prezzo del loco  
 a quo, se però si perde dopo la metà del ca-  
 mino l'assicuratore è obbligato a pagare il  
 prezzo del loco ad quem, la stessa distinzione  
 si fa da Carl Antonio de Luca, qual distin-  
 zione neppure contraddice al caso nostro, per-  
 chè la Nave Amicizia destinata per Livorno,  
 e partita da Triesti fu arrestata in Messina  
 dopo il camino di 800. miglia circa, rimanen-  
 do da Messina a Livorno poco meno che 500.  
 miglia, onde anche attenta detta distinzione  
 deve attendersi il luogo ad quem.*

Ed in fine non ha dubbio, che deve attendersi  
 il prezzo del luogo ad quem attente le dot-

rine di sopra enunciate , e le due chiare Leggi sopra delle quali Cujac. nel tit. 1. de act. empti al §. si per vendit. fol. 738. ivi *Item non oportet ejus loci pretia spectare, in quo agatur. Sed ejus ubi vina tradi oportet num quod a Brundusio vinum venit, & si venditio alibi facta sit, Brundusii tradi oportet,* e nel fine dice, *& hæc omnia quæ ante dicta sunt de loco isa procedere Pomponius notat si locus dictus non sit quo vinum traderetur, loco enim condito, & convento tradendo vino ejus loci pretium spectatur non loci, quo agitur, vel quo venit, qua etiam ratione contractus agi potest l. heres. 19. §. ac judicio nam ut subiicit in estremo quod a Brundusio vinum venit Brundusii dare oportet, etiam si alibi venierit, etiam si venditio alibi facta sit.*

Ma che andare divagando in altre dottrine , e questioni, se è indubitato, che il prezzo, o sia di quello a quo, secondo l'attestato del Console di Napoli in Trieste , o il conto di costo, e spese del proprietario del medesimo, o del prezzo correva in Livorno , nel dì 24. 27., o 30. Aprile , o il prezzo correva in quel tempo in Napoli , Calabria , e Palermo , sempre si troverà , siccome abbiam di sopra dimostrato se non intieramente relativo al prezzo domandato , e preteso dal

CON-

## ( XLV )

Consule Britannico in alcuni de' sudetti luoghi si trova poco più, ò poco meno rispettivamente, ed affatto da non poterli sostenere il prezzo stabilito dal Consolato di Messina di oncie 4. 10., quando l'istesso Vicerè costò de' prezzi di Palermo a 8. Giugno dopo essersi fatto carico delle premure per la distribuzione del grano, e per le premure del Barone di Villafranca, e per non far perire i propri individui per la mancanza del grano, come era per lo passato accaduto, volle che 1000. salme del grano ritrovavasi il Senato fuisse rimasto per uso del medesimo, e 600. distribuite all'Università del detto Barone, con pagarsi oncie sei la salma, ed incarica perciò prontamente farsi il pagamento alla detta ragione al detto Consule Tatem, e per il dippiù dal medesimo si pretendea doverli attendere la risoluzione del Consolato fol. 109. a 116.

E quantunque con due successivi Dispacci precedente le appassionate consulte del Ministro di Messina avesse il Vicerè con uno approvato il pagamento d'oncie 6000. fatto a conto del carico sudetto grani al Consule Tatem senza spiega del prezzo di ciascuna salma per non pregiudicare il Senato, e l'Università del Regno; e con altro suspensivo del pagamento alla ragione delle somme depositate dall'Univer-

ver-

verità a conto delle porzioni state loro assegnate, pure si vede, che il primo ordine dato dal Vicerè del pronto pagamento d' oncie sei la salma fu a conto e dopo seria e matura riflessione relativo alli prezzi maggiori in quel tempo correvano in Palermo e s'erano da quel Senato pagati come s'è di sopra dimostrato; e poi per le prevenzioni fatteli il detto Ministro suspeso; ma il Senato con tutto ciò continuò a ricevere dalle rispettive Università alle quali dalli due Giugno fin alli 25. detto aveva distribuito salme 172. del grano stesso il prezzo ad oncie sei la salma per poi liquidarsi secondo si sarebbe convenuto col Proprietario.

E oggi si contende, e si vuol pagare al Proprietario de' grani alla ragione d' oncie quattro e tarì 10. la salma somma prescritta dal Vicerè nel mese di Gennaio che corrisponde il prezzo di carlini ventiquattro circa il tomolo ed all'istessa ragione che nel presente anno ubertoso quasi panizza la Città di Messina e senza additare luogo ove tal prezzo siavi stato nel mese di Aprile detto anno 1764. nel qual tempo l'individui di detti, e d'ogn' altro luogo languivano della fame riconoscendosi anche dalla lettera del primo dispaccio del zelantissimo Vicerè de' 8. Giugno e senz' altro apparente appoggio se non della passione e dipendenza del medesimo Consolato.

Tan-

## ( XLVII )

Tanto più, che s'è fatto conoscere l'insufficienza del decreto sudetto non meno col conto originale presentato negli atti fol. 220. e 222, che coll'istromenti di Sicurtà presentati in Livorno per pezze 11700. a 17. Marzo 1764 e presentati a Novembre detto fol. 117. e 128, ed in Ancona per scudi 7900. detto mese, ed anno fol. 226., che il costo, e spese, e senza l'importo delle sicurtà sudette, ascende il detto grano ad oncie 6., tt. 10., e 10. la salma, e pure il detto Avvocato del Senato nella sua Allegazione al Capo LVIII. finge che tutti detti documenti non siano negli atti, ma presentati negli antipodi.

E giacchè s'è fatto vedere con chiarezza innegabile che l'arrivo della Nave Amicizia verisimilmente ed al più tardi poteva essere in Livorno alli 26. o 27. Aprile, nel qual tempo il prezzo de' grani ivi era a lire 28. e mezza il sacco, che corrisponde alla moneta, e misura di Sicilia a onze sette tt. 3., e 3. e giusta la nota de' prezzi stati in Livorno rimessa dal Signor Vicerè ad istanza del Ministro dell' Annona Gemelli in Messina dalli 23. a. 30. Aprile fu di lire 26. e mezzo il sacco che ragguaglia giusta il cambio d'allora all'onze 7. circa la salma, e giusta il prezzo di lire 24. additate nelle lettere di Bandilocco dirette al Carozza di Messina presentate dal

dal Senato e su delle quali pare abbia il Consolato giudicato pure corrisponde il prezzo alla misura e moneta di Messina ad onze sei, tt. 1. e 5. la salma; e giusta il conto del costo e spese del detto carico grani presentato negli atti fol. 220. a 222. e *sec.* il ragguglio del cambio moneta e misura viene ogni salma oncie 6. tt. 10. e 10. qual somma non è relativa neppure alla sicurtà del Proprietario delli grani sudetti fatte in Livorno per pezze 11700. fol. 117. a 129. ed in Ancona per scuti 7900., che fanno in tutto oncie 7874., e 5. ne risulta per legitima conseguenza da tutti detti documenti di sopra espressati l'ingiustizia del decreto del Consolato di Messina fatto senza il menomo appoggio e fondamento e spera con tutta giustizia il Console Inglese in Messina D. Giorgio Tatem che l'illuminatissimi Signori Senatori che su la presente causa dovranno consultare la delicatissima coscienza della M. del Pio e giusto nostro Sovrano debbano tassare quel prezzo stimerano giusto ed equo uniforme al prezzo corso in Livorno, Napoli, Calabria, Palermo, ed in ogni altro luogo nella fine del mese di Aprile tempo della maggior penuria.

Napoli li 25. Marzo 1766.

*Donato Maria di Cesare.*

VAX  
15/6/82